

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 1582

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COLUCCI

Presentata il 1° aprile 1980

Istituzione dell'Azienda di Stato per i tabacchi ed i sali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con le direttive adottate dal Consiglio dei ministri della Comunità europea il 7 febbraio 1970, il monopolio sulla coltivazione del tabacco greggio, nonché la importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, sono stati, come è noto, dichiarati incompatibili con gli impegni del trattato di Roma.

Per la conseguente liberalizzazione venivano indicate alcune precise scadenze. La prima fu quella del regolamento CEE 727/70 del febbraio 1970, relativa all'attuazione di una organizzazione comune di mercato per il tabacco greggio, che sottraeva la fase agricola della coltivazione del tabacco ad ogni ingerenza del monopolio, rendendo libero l'approvvigionamento delle materie prime senza vincoli di qualità e di prezzo ed affidando ogni compito di sostegno al FEOGA.

Già questo primo fatto doveva segnare un campanello di allarme per l'adeguamento dell'azienda di Stato alla nuova situazione. Nella realtà la liberalizzazione del settore della coltivazione, che poteva avere un suo aspetto positivo data la fine di ogni funzione di sostegno dei prezzi

da parte dell'azienda e per la possibilità per la stessa di acquistare tabacco greggio delle qualità più idonee alle migliori condizioni di mercato, si è tradotta in un danno non lieve.

Nel settore della coltivazione del tabacco in Italia, la mancanza di iniziative valide da parte dell'azienda di Stato, ha fatto sì che il processo di concentrazione, che era già in atto precedentemente, si andasse accentuando con l'ingresso in forza di potenti gruppi stranieri, per lo più legati alle multinazionali che operano nel tabacco, i quali associandosi ai più grossi trasformatori di greggio nostrani, hanno finito per controllare quote enormi delle produzioni nazionali più pregiate e più necessarie per l'azienda la quale è ricorsa ai mercati esteri in modo tra l'altro non programmato.

Questa situazione, ed il continuo rinvio di una ristrutturazione aziendale, hanno pesato notevolmente sull'andamento produttivo dell'azienda di Stato che si è trovata così ad affrontare completamente impreparata la seconda e più importante scadenza comunitaria quella che prevede l'abolizione di tutti i diritti esclusivi

di distribuzione all'ingrosso e di importazione dei tabacchi lavorati.

Non è inutile, ci sembra, sottolineare la posizione in cui si è venuta a trovare l'azienda nei confronti del mercato di consumo nazionale alla soglia della suddetta scadenza. A tale proposito è da sottolineare che il prodotto nazionale copre appena il 50 per cento del consumo italiano, essendo il resto coperto da importazione, produzione del monopolio su licenza di case estere o da contrabbando. Con la liberalizzazione l'azienda di Stato si è trovata così in una situazione di forte disagio, anche nella difesa del mercato interno, insidiato dalla più agguerrita concorrenza delle più grosse ditte straniere.

È da questa realtà — che investe il settore delle coltivazioni, i settori operativi e produttivi dell'azienda e che ha logiche ripercussioni sul settore della rete distributiva — che scaturisce l'esigenza di una riforma delle strutture dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che, concepite in una situazione completamente diversa, appaiono già da tempo, ed oggi più che mai, inadeguate alle nuove esigenze caratterizzate dalla posizione concorrenziale sempre più accentuata che l'azienda viene ad assumere.

Si deve aggiungere che, nel settore del sale, l'opera di ristrutturazione è altrettanto impellente a seguito dell'abolizione del monopolio del sale dal 1° gennaio 1974.

Si tratta invero di compiere il massimo sforzo organizzativo per cercare di mantenere una posizione preminente sul mercato interno, con la convinzione però che tale opera può essere coronata da successo solo se sorretta da un'adeguata organizzazione e strumenti idonei alla conquista di mercati esteri a titolo, quanto meno, di compensazione della penetrazione dei prodotti esteri sul mercato nazionale.

Occorre quindi ricercare un modo organizzativo che, consentendo la massima rapidità delle decisioni, la più assoluta tempestività nella esecuzione ed una efficiente mobilità delle risorse finanziarie, possa costituire una adeguata risposta alle nuove esigenze operative.

È a questo che mira la presente proposta di legge.

Il problema della ristrutturazione dell'azienda, che oggi si presenta in termini perentori, non è certamente nuovo. Esso è nato, si può dire, insieme al trattato di Roma ed ha anche formato oggetto di studi che si sono conclusi ipotizzando vari schemi della struttura aziendale. La commissione Saraceno, istituita dal Ministro delle finanze nel 1965, concluse i lavori nel 1966 affermando la necessità di dare all'azienda strutture idonee ed adeguate per operare su un mercato aperto. Tale commissione, dopo aver esaminato tre ipotesi organizzative (azienda autonoma organo di Stato; società a partecipazione statale; ente pubblico economico) manifestava, a maggioranza, la preferenza per quest'ultima forma organizzativa. Nel 1970 l'Amministrazione finanziaria, per incarico del Ministro dell'epoca formulò uno schema di organizzazione dell'azienda sul modello dell'ENI e dell'IRI (*holding*) che fu respinto decisamente dalle organizzazioni sindacali.

La scelta che la proposta di legge, che ci onoriamo di presentare, fa in merito alla forma organizzativa dell'azienda, dopo aver approfonditamente esaminato le varie ipotesi, è quella dell'Azienda autonoma organo di Stato.

Tale scelta non deriva solo dal fatto che la prospettiva è unitariamente e fortemente condivisa dalle organizzazioni sindacali la cui collaborazione è elemento determinante per l'azienda specie dopo le scadenze del gennaio scorso, ma anche dalla esigenza di mantenere all'azienda stessa, specialmente da ora al 1° gennaio 1980, allorché sarà armonizzata l'imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, insieme a tutti i compiti esercitati dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche quelli collegati al prelievo fiscale ovviamente non in contrasto con le direttive comunitarie.

In questo quadro la scelta di un'azienda autonoma dello Stato e la presidenza effettiva di essa da parte del Ministro delle finanze appaiono come indispensabili ed obbligate.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Partendo da questa scelta politica la proposta di legge procede poi ad una serie di determinazioni consequenziali tendenti a fornire l'azienda di Stato di strutture snelle, agili, efficienti che assicurino una sua presenza senza complessi di inferiorità sul mercato interno e su quello internazionale.

È in questo senso che va valutata l'innovazione, nei confronti della situazione attuale ed anche nei confronti di altre aziende di Stato, rappresentata dall'inserimento nel consiglio di amministrazione della figura del vice presidente che, per i criteri che debbono contraddistinguere la sua scelta, per le modalità nella sua nomina e per i compiti che a lui vengono affidati, è destinato a diventare un vero e proprio *manager*. Al suo fianco il comitato di direzione (organo chiamato ad eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione) composto, oltre ad alcuni esperti, dei direttori centrali delle 5 branche nelle quali l'azienda dovrà essere suddivisa (approvvigionamento, produzione tabacchi, produzione sali, affari generali, commercializzazione) dà all'azienda una permanente visione unitaria dei problemi dell'approvvigionamento alla distribuzione, indispensabile per una energica azione di sviluppo qualitativo della produzione e per un sempre maggiore inserimento nel mercato.

La proposta di legge, nella convinzione che anima il proponente di una reciproca influenza tra i vari settori, non limita la sua attenzione alla struttura produttiva dell'azienda, ma affronta « a monte » i problemi dell'approvvigionamento e quindi della coltivazione e « a valle » quello della rete distributiva.

Per il primo, tenendo conto della competenza regionale in materia di agricoltura, la proposta punta alla costituzione di aziende miste con le regioni interessate per operare nel settore della coltivazione. Ci sembra questo un modo efficiente per garantire all'azienda il proprio fondamentale fabbisogno di prodotto greggio e per offrire ai coltivatori, singoli ed associati, un preciso punto di riferimento per la collocazione dei loro prodotti, eliminando in tal modo quella rendita parassitaria che

si è andata formando attorno a forze di intermediazione. Per il settore sali si afferma invece la esigenza di salvaguardare sempre il preminente interesse dell'azienda di Stato in campo di concessioni governative.

Per la distribuzione, ferma restando la « privativa » per il commercio al minuto, la domanda che il proponente si pone in merito alla distribuzione primaria è stata la seguente: come fornire alla azienda una rete di distribuzione che le permetta, a costi convenienti, una sempre maggiore penetrazione nel mercato interno ed internazionale? La risposta è stata trovata nella gestione diretta da parte dell'azienda di questo settore adeguatamente ristrutturato. La questione però presenta una serie di problemi (ristrutturazione, efficienza, personale) che non potevano essere risolti con una definizione immediata. Si è ricorsi per questo motivo, dopo l'affermazione di principio, a quello che è sembrato lo strumento legislativo più valido: una delega al Governo per risolvere il problema entro un congruo periodo di tempo.

I 16 articoli della proposta di legge illustrano dettagliatamente i compiti dell'azienda; i principi cui deve ispirarsi la politica aziendale strettamente ancorata alle direttive del CIPE per quanto riguarda il suo inserimento nella politica economica più generale del paese; gli organi di direzione e di vigilanza; i momenti regionali e nazionali di verifica dell'attività aziendale; la struttura dell'azienda; i problemi del bilancio; quello del personale che continua a mantenere lo stato giuridico dell'amministrazione dello Stato.

Ciò che ha ispirato il proponente, attraverso un esame critico dello stato attuale dell'azienda, è la volontà di conciliare la permanenza di una azienda di Stato, con le esigenze di snellezza e di imprenditorialità indispensabili per essere in grado di tenere testa alla nuova realtà, anche se sarebbe stato utile ed opportuno che il Governo, su un problema così delicato ed importante, avesse presentato un proprio disegno di legge e in tempo utile, così come reiteratamente dal gruppo socialista sollecitato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Istituzione dell'Azienda di Stato
per i tabacchi ed i sali).*

È istituita l'Azienda di Stato per i tabacchi ed i sali. Essa ha l'esclusiva, per l'intero territorio nazionale, della fabbricazione e del commercio al dettaglio di prodotti da fumo, da fiuto e derivati dal tabacco, fatta eccezione per i territori di Livigno e Campione d'Italia.

Svolge sul territorio nazionale ed all'estero le seguenti attività:

- 1) trasformazione e commercializzazione dei tabacchi greggi;
- 2) produzione e commercializzazione di sali (cloruro di sodio);
- 3) distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati e dei sali.

Può esercitare ogni altra attività complementare, sussidiaria o collegata con l'industria ed il commercio interno ed internazionale del tabacco e del sale.

Per la promozione della coltivazione del tabacco sul territorio nazionale, la Azienda può costituire società di capitale misto con le regioni interessate.

Per lo sviluppo dell'attività aziendale all'estero possono essere costituite società a capitale misto.

ART. 2.

(Patrimonio dell'Azienda).

Il patrimonio dell'Azienda è costituito dall'intero patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che viene trasferito all'Azienda stessa con tutti i diritti e gli obblighi esistenti.

Per le esigenze di rinnovamento strutturale e tecnologico nonché per la realiz-

zazione di nuove iniziative industriali e commerciali, all'interno ed all'estero, la Azienda potrà emettere obbligazioni ed avvalersi di ogni altro strumento del mercato creditizio.

Per le esigenze di esercizio l'Azienda si avvarrà di un fondo di lire 200 miliardi, costituito con un versamento del Tesoro, nonché, ove occorra, del ricorso al mercato creditizio.

ART. 3.

(Principi per la politica aziendale).

L'Azienda deve essere organizzata in modo da rispondere alle direttive di politica economica del Governo e dovrà essere adeguata all'esigenza di affrontare il mercato in condizioni di piena autonomia di gestione e di equilibrio economico e finanziario.

L'Azienda elabora programmi triennali di attività. Ogni programma di sviluppo e di investimento deve essere accompagnato da valutazioni tecniche, economiche e finanziarie che ne stabiliscano la validità tecnica e la convenienza economica.

L'Azienda presenta al CIPE per l'approvazione e, successivamente, al Parlamento, un resoconto annuale della propria attività e relative previsioni. Tale rapporto comprende i piani triennali di cui al precedente comma, rivisti annualmente, nonché una descrizione dello stato presente dell'Azienda e delle prospettive per i settori di attività ed illustra le più significative innovazioni organizzative introdotte nell'Azienda.

L'Azienda rispetta le direttive del CIPE. Se il CIPE dà direttive che configurino costi aggiuntivi per l'Azienda, non recuperabili attraverso opportune politiche aziendali, il CIPE stesso indicherà quali forme di rimborso o di finanziamento aggiuntivo dovranno assegnarsi all'Azienda.

Gli utili aziendali sono destinati, previa approvazione del CIPE, al finanziamento dei programmi tecnici di sviluppo aziendale.

ART. 4.

(*Organi dell'Azienda*).

Sono organi dell'Azienda:

- 1) il presidente;
- 2) il vice presidente;
- 3) il consiglio di amministrazione;
- 4) il comitato di direzione;
- 5) il collegio dei revisori.

ART. 5.

(*Il presidente*).

Presidente dell'Azienda è il Ministro delle finanze. Egli presiede il consiglio di amministrazione, garantisce l'indirizzo della politica aziendale e la conformità di questa con gli indirizzi di politica economica generale del Governo e della programmazione nazionale.

Coordina i collegamenti fra l'attività tributaria del Ministero in materia di imposizione fiscale sui tabacchi e quella produttiva e commerciale dell'Azienda.

ART. 6.

(*Il vice presidente*).

Il vice presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro delle finanze e scelto fra persone di comprovata capacità ed esperienza in campo industriale, commerciale ed economico-finanziario.

Egli, in caso di assenza od impedimento del presidente, presiede il consiglio di amministrazione e ha, su delega del Ministro presidente, la legale rappresentanza dell'Azienda.

Presiede il comitato di direzione.

Presenta al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

ART. 7.

(Il consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione, oltre che dal presidente e dal vice presidente, è composto da:

- 1) un consigliere di Stato;
- 2) un avvocato generale dello Stato;
- 3) un dirigente generale del Ministero delle finanze;
- 4) un dirigente generale del Ministero del tesoro;
- 5) un esperto designato dal Ministro del bilancio;
- 6) un esperto designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 7) un esperto designato dal Ministro del commercio con l'estero;
- 8) tre rappresentanti del personale eletti unitariamente dal personale con modalità stabilite da un regolamento del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. I rappresentanti del personale dopo la scadenza del mandato restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti;
- 9) tre esperti, rispettivamente in materia di organizzazione industriale e commerciale, in materia di tabacchi ed in materia di sali, designati dal Ministro delle finanze;
- 10) partecipano alle riunioni del consiglio d'amministrazione, con voto consultivo, per le materie di rispettiva competenza, i direttori centrali dell'Azienda.

I componenti del consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per i tabacchi ed i sali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, e non possono essere rimossi né sospesi dal loro ufficio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

se non con le stesse modalità che si seguono per la nomina.

Il segretario è nominato con decreto del Ministro delle finanze ed è scelto fra i funzionari dirigenti dell'Azienda.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di due volte. Tale limitazione non si applica per il presidente ed il vice presidente.

La carica di consigliere di amministrazione non può essere conferita a chi sia proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante e consulente, socio o comunque interessato in ditte o società private che siano o entrino in rapporti di affari con l'Azienda.

Si applicano ai consiglieri di amministrazione le disposizioni dell'articolo 2390, primo comma, e dell'articolo 2391, primo comma, del codice civile.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della metà dei componenti e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo il potere di sospensione e di annullamento del Ministro delle finanze per soli motivi di contrasto con gli indirizzi di politica economica del Governo e della programmazione nazionale. Tale potere deve essere esercitato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della deliberazione da parte del vice presidente dell'azienda.

Al consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione dell'Azienda.

In particolare esso delibera:

a) sui programmi a lungo e medio ed a breve termine dell'attività aziendale, in conformità agli indirizzi di politica economica generale del Governo e degli organi della programmazione economica nazionale nonché sui relativi finanziamenti ed eventualmente, sulle modalità di ricorso al credito sia di finanziamento sia di esercizio;

b) sul bilancio preventivo in aderenza agli obiettivi dei piani pluriennali di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sviluppo, nonché sul consuntivo, sul conto patrimoniale sul conto profitti e perdite;

c) sulla relazione annuale dell'attività dell'Azienda da presentare al CIPE per l'approvazione e successivamente per la presentazione al Parlamento. Tale relazione dovrà dare ragione dello stato di realizzazione dei programmi di cui alla precedente lettera a), nonché delle prospettive di sviluppo, con richiamo anche alle più significative innovazioni tecnologiche ed organizzative introdotte;

d) sugli ordinamenti interni di organizzazione e di gestione;

e) sull'assunzione di partecipazioni in società e sulla promozione di società nei limiti e per i fini previsti dalla presente legge;

f) su tutte le questioni di carattere generale in materia di personale.

ART. 8.

(Il comitato di direzione).

Il comitato di direzione è composto dal vice presidente dell'Azienda, che lo presiede, dai direttori centrali dell'Azienda e dai tre esperti del consiglio di amministrazione di cui al n. 9, primo comma, del precedente articolo 7 ed è coadiuvato da un ufficio di segreteria.

Il comitato di direzione prepara le riunioni del consiglio di amministrazione, coordina le attività delle direzioni centrali, predispone i programmi esecutivi degli acquisti, della produzione e delle vendite e coadiuva il vice presidente dell'azienda nello svolgimento dei suoi compiti.

Con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del vice presidente, è scelto, in seno al comitato, il funzionario che deve esercitare le attribuzioni del vice presidente dell'Azienda in caso di assenza o impedimento.

ART. 9.

(Il collegio dei revisori).

Il collegio dei revisori è composto da 5 membri effettivi e due supplenti e dura in carica 5 anni.

È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri. I membri effettivi del collegio dei revisori sono:

1) un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte dei conti con funzioni di presidente;

2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

4) due professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti.

I membri supplenti sono designati: uno dalla Corte dei conti, con funzioni di sostituzione del presidente ed uno dal Ministero del tesoro.

Spetta al collegio dei revisori:

1) il controllo sugli atti di amministrazione dell'Azienda;

2) la vigilanza sul rispetto della legittimità degli atti;

3) la certificazione della conformità dei bilanci alle scritture contabili. A tal fine ha diritto di ottenere dagli amministratori dell'Azienda tutti i documenti e le notizie utili per l'espletamento delle sue funzioni e può procedere agli accertamenti, alle ispezioni ed ai controlli che ritenga opportuni. Per l'espletamento di tali compiti può avvalersi di un ufficio di segreteria costituito con personale della ragioneria generale dello Stato e con personale di revisione della Corte dei conti.

Il collegio dei revisori riferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro delle finanze, sugli accertamenti compiuti, sulla tenuta della con-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tabilità, sulla regolarità della gestione aziendale, sul grado di efficienza organizzativa e produttiva; formula con apposita relazione proposte ed osservazioni in ordine all'approvazione dei bilanci, unitamente ai quali la relazione stessa va trasmessa al Parlamento.

Le riunioni del collegio dei revisori nonché gli accertamenti, le osservazioni ed i rilievi effettuati devono risultare da apposito libro da tenersi nella sede dell'Azienda.

Alle riunioni del collegio dei revisori si applicano le disposizioni dell'articolo 2404 del codice civile.

I revisori dei conti devono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 10.

(Conferenze regionali e nazionali).

Al fine di verificare periodicamente lo stato dell'Azienda e dibattere i problemi del suo sviluppo nei vari settori di attività, il comitato di direzione, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative su scala nazionale, indice, ogni tre anni, conferenze regionali di produzione.

Le conferenze regionali di produzione sono presiedute da un componente il comitato di direzione.

A conclusione delle conferenze regionali di produzione è indetta, con analogha iniziativa, la conferenza nazionale di produzione.

Il consiglio di amministrazione provvederà a definire, con apposito regolamento, le modalità organizzative delle conferenze di cui ai precedenti commi.

ART. 11.

(Struttura dell'Azienda).

L'Azienda di Stato per i tabacchi ed i sali si articola in 5 sezioni operative, a

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ciascuna delle quali è preposto un direttore centrale:

- 1) sezione amministrativa generale;
- 2) sezione approvvigionamenti materie prime e sussidiarie;
- 3) sezione produzione tabacchi e derivati;
- 4) sezione produzione sali;
- 5) sezione commerciale.

Il consiglio d'amministrazione provvederà entro un anno a determinare l'organizzazione centrale e periferica delle suddette sezioni operative dell'azienda, secondo criteri di efficienza, agilità operativa e produttiva, attuando, in coincidenza con la dimensione regionale, il più ampio decentramento funzionale compatibile con le esigenze di unitarietà della politica aziendale.

ART. 12.

(Bilancio).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, norme aventi valore di legge, per regolare i contenuti, la forma, le modalità di compilazione, di presentazione, di approvazione e di variazione del bilancio dell'Azienda secondo i seguenti criteri direttivi:

- 1) la durata dell'esercizio coincide con l'anno solare;
- 2) il bilancio dovrà essere ispirato alla massima chiarezza sia nel conto patrimoniale sia nel conto profitti e perdite;
- 3) i bilanci delle società eventualmente controllate dall'Azienda dovranno essere allegati al bilancio dell'Azienda;
- 4) dovranno essere stabiliti i criteri di ammortamento in modo da assicurare il costante adeguamento degli impianti e delle attrezzature alle esigenze di ammodernamento delle tecniche produttive in relazione alle esigenze di mercato.

ART. 13.

(Personale).

Il personale in forza all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato passa alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i tabacchi ed i sali.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma, nonché di quello che dovesse essere assunto, continua ad essere regolato dalle norme generali relative al personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più decreti, norme aventi valore di legge, per un nuovo ordinamento del personale in relazione alla nuova organizzazione dell'Azienda secondo i seguenti criteri direttivi:

1) lo stato giuridico deve essere unico per tutti i dipendenti;

2) gli organici del personale devono essere adeguati alle esigenze operative dell'Azienda;

3) devono essere salvaguardate le posizioni economiche e giuridiche del personale in base a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo;

4) la struttura retributiva ed il trattamento economico del personale, nonché le qualifiche, debbono essere ordinate in relazione al tipico carattere produttivo dell'Azienda;

5) le modifiche del trattamento economico e giuridico del personale devono essere assoggettate a contrattazione ed accordi di validità triennale fra le organizzazioni sindacali e l'Azienda con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e relativo regolamento;

6) l'incarico di direttore centrale può essere attribuito anche ad estranei alla azienda purché in possesso di specifici requisiti, deve essere di durata quinquennale; è rinnovabile e può essere revocato

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

con le stesse modalità previste per la nomina;

7) il reclutamento del personale dovrà uniformarsi ai criteri concorsuali seguiti per l'impiego statale adeguando le procedure alle esigenze di celerità e snellimento.

ART. 14.

(Sperimentazione e coltivazione).

Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, norme tendenti a definire ed armonizzare l'attività dei vari organismi operanti nel settore della sperimentazione e della premanifatturazione del tabacco (Istituto sperimentale per il tabacco - ATI - agenzia di coltivazione) al fine di quantificare e qualificare, d'intesa con le regioni interessate, la produzione nazionale di tabacco greggio ed estendere l'intervento dell'Azienda di Stato nel settore della premanifatturazione.

ART. 15.

(Concessioni sfruttamento sali).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, norme aventi valore di legge tendenti a meglio disciplinare le concessioni di sfruttamento di saline e di miniere di salgemma garantendo comunque all'Azienda autonoma per i tabacchi e i sali la preferenza nei casi in cui debba procedersi a nuove concessioni o al rinnovo di precedenti concessioni scadute.

ART. 16.

(Rete distributiva).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in

vigore della presente legge, con uno o più decreti, norme aventi valore di legge per la ristrutturazione della rete di distribuzione commerciale ispirata ai seguenti criteri:

1) riconferma della vendita al minuto dei tabacchi lavorati attraverso rivendite autorizzate in base agli articoli 16 e 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

2) qualificazione dei suddetti punti di vendita attraverso impianti meccanici che consentano, pur nel rispetto di un regolare orario di lavoro degli addetti, il permanente rifornimento del consumatore con la riduzione dei patentini di vendita;

3) completa ristrutturazione del settore di distribuzione primario al fine di eliminare, attraverso la gestione diretta da parte dell'Azienda, forme di intermediazione e realizzare un più diretto rapporto tra produzione e distribuzione al minuto salvaguardando i livelli occupazionali avvalendosi della competenza del personale addetto a questo delicato settore.